

CAMERA DEI DEPUTATI N. 899

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARACENI, FINOCCHIARO FIDELBO, DI LELLO FINUOLI

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
udienza preliminare e di procedimenti speciali

Presentata l'11 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nella relazione introduttiva del convegno organizzato durante l'XI legislatura dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati (« La giurisdizione e la cultura della legalità. Le regole del processo penale alla prova »), il presidente della Commissione stessa poneva all'attenzione del dibattito i seguenti quesiti: « Il giudice delle indagini preliminari è oggi in grado di mantenere la propria posizione di "terzietà", assegnatagli con forza dal legislatore della riforma? In quali errori si è incorso nella configurazione — ordinamentale e processuale — della nuova figura? Quali strumenti sono oggi attuabili, anche sotto il profilo di possibili interventi normativi, per consentire alla « giurisdizione di garanzia » del giudice per le indagini preliminari di funzionare realmente? ».

In effetti, questi interrogativi colgono un rilevante aspetto problematico della

figura e della funzione del giudice per le indagini preliminari. Al di là delle enfatiche generalizzazioni che pretendono di affermare un « appiattimento » del giudice per le indagini preliminari sulle esigenze dell'accusa, non v'è dubbio che la funzione di garanzia del giudice per le indagini preliminari, essenziale nel modello processuale disegnato dal codice del 1988, si è rivelata, nella sperimentazione pratica, istituzionalmente debole.

Intorno alla figura e alle funzioni del giudice per le indagini preliminari ruotano peraltro non solo questioni di garanzia, ma anche questioni di efficienza che, del resto, è una condizione imprescindibile di un esercizio garantista della giurisdizione. L'esperienza applicativa ha messo in luce, in particolare, i limiti di funzionalità del giudice per le indagini preliminari e le carenze dell'udienza preliminare nello svolgimento del ruolo di controllo sull'e-

esercizio dell'azione penale e di filtro di accuse immeritevoli di rinvio a giudizio.

D'altra parte, una sede preliminare appare indispensabile non solo ai fini delle suddette esigenze di filtro e di controllo, ma anche per affrancare il dibattimento da una serie di attività improprie che attualmente ne appesantiscono lo svolgimento e ne turbano la terzietà.

La presente proposta di legge intende dare una risposta non episodica né contingente a questi problemi, rimodellando la figura del giudice per le indagini preliminari e ristrutturando l'udienza preliminare, nel quadro di un disegno organico di riforme.

Punto centrale della proposta è la collocazione, ordinamentale e processuale, del giudice per le indagini preliminari nell'ambito della sezione dibattimentale e la conseguente trasformazione della udienza preliminare in « udienza predibattimentale ».

Se è vero che, come da più parti si sostiene, la causa principale della tendenza del giudice per le indagini preliminari a farsi carico più delle esigenze investigative che delle garanzie dell'indagato, risiede nella sua collocazione all'interno della fase delle indagini preliminari, delle quali si sente partecipe e responsabile, appare evidente che il suo inserimento nella struttura ordinamentale deputata al giudizio e, soprattutto, la pratica del dibattimento, costituiscono decisivi fattori di correzione di quella tendenza, essendo idonei a fondare le basi di una figura di giudice che, « distanziato » dal pubblico ministero, è caratterizzato da mentalità, cultura, senso di responsabilità proprie del giudice « terzo ».

Lo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice del dibattimento da parte di tutti i giudici della sezione dibattimentale consente inoltre di moltiplicare il numero dei magistrati che si occupano delle indagini preliminari, rovesciando il rapporto numerico tra pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari, attualmente sbilanciato a favore dei primi. Si rende così possibile ampliare la rosa degli abbinamenti tra pubblici ministeri e giudici per

le indagini preliminari, eliminando quella stabilità di rapporti, professionali e personali, che è considerata altro fattore non secondario dei lamentati profili inquisitori dell'attuale figura (e soprattutto dell'attuale prassi) del giudice per le indagini preliminari.

La nuova figura di giudice per le indagini preliminari, fortemente responsabilizzato — per cultura, prassi processuale e collocazione ordinamentale — verso le esigenze del dibattimento, trova complemento nella trasformazione della attuale udienza preliminare in « udienza predibattimentale », configurata come sede nella quale devono trovare soluzione da un lato le attuali carenze del controllo sull'esercizio dell'azione penale e dall'altro lato i gravi inconvenienti attualmente connessi, sotto il profilo sia della garanzia sia dell'efficienza, alle attività preparatorie del dibattimento.

Il numero, di gran lunga superiore al limite fisiologico, di assoluzioni in dibattimento è indice di una incontestabile alternativa: l'azione penale troppo spesso è esercitata o *infondatamente* o *senza adeguato corredo di indagini*. Nel primo caso il rinvio a giudizio si rivela « inutile » per la pretesa punitiva (e dannoso per l'imputato); nel secondo caso, in cui l'esito assolutorio è addebitabile alle carenze delle indagini, l'esercizio dell'azione penale è solo « apparente », con violazione del principio di obbligatorietà. Entrambi i casi, comunque, rivelano all'evidenza che l'udienza preliminare non svolge adeguatamente la funzione di filtro e di controllo.

La causa principale della grave disfunzione va anzitutto individuata nella persistente riserva mentale, comune a pubblico ministero e giudice dell'udienza preliminare, che sarà il dibattimento a risolvere i problemi di un quadro probatorio incerto o insufficiente, assolvendo l'imputato o provvedendo alla necessaria integrazione della prova. Una riserva mentale assecondata e favorita da una latissima interpretazione — avallata dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione — dell'articolo 507 del codice di procedura penale

che, dall'originaria previsione di eccezionale istituto di integrazione probatoria, si va trasformando in improprio strumento inquisitorio del giudice del dibattimento.

Il giudice dell'udienza predibattimentale, essendo — per pratica professionale e per appartenenza all'ufficio giudicante — consapevole, responsabile e informato delle esigenze del dibattimento più di quanto possa esserlo l'attuale giudice dell'udienza preliminare, è senza dubbio meno disposto a scaricare sul dibattimento le disfunzioni della fase investigativa ed è incline a soppesare con scrupolo l'incidenza delle sue decisioni sullo svolgimento del dibattimento. Tale attitudine va tuttavia corredata da più incisivi strumenti normativi.

Attualmente, nonostante la eliminazione della necessità della *evidenza* della innocenza dell'imputato (articolo 1 della legge n. 8 aprile 1993, n. 105), il giudice può deliberare il proscioglimento solo *ove risulti positivamente che l'imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste o non costituisce reato*. Nella presente proposta di legge si prevede invece, in simmetria con quanto previsto per l'archiviazione, che la sentenza di proscioglimento deve adottarsi quando « gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ».

Peraltro, di fronte ad una accusa che, sulla base delle sole indagini del pubblico ministero, si prospetta idonea ad essere sostenuta con successo in giudizio, l'imputato può richiedere l'assunzione, nell'udienza predibattimentale, di prove manifestamente idonee a neutralizzare l'apparente fondamento dell'accusa e a determinare, quindi, il proscioglimento. Le ragioni del riconoscimento del diritto dell'imputato di difendersi provando sin dall'udienza predibattimentale appaiono in linea con il maggior rigore con il quale il giudice dell'udienza predibattimentale è chiamato a valutare l'utilità del dibattimento, non solo a garanzia dell'imputato, ma anche nell'interesse della economia processuale.

In coerenza con il più incisivo poterdovere di proscioglimento, si è corretto il

farraginoso sistema attualmente previsto dall'articolo 422, attribuendo immediatamente al giudice la facoltà di disporre, anche di ufficio, le prove manifestamente idonee a neutralizzare il fondamento dell'accusa, provvedendo direttamente alla loro assunzione.

Tale potere istruttorio, attribuito in vista dell'eventuale proscioglimento, appare omogeneo ai compiti di controllo e di garanzia che spettano al giudice delle indagini preliminari nel processo di tipo accusatorio, con il quale è incompatibile invece il coinvolgimento del giudice nelle attività investigative dell'accusa.

Per questa ragione, nel caso in cui la inidoneità delle acquisizioni delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio dipenda non da infondatezza dell'accusa, ma da insufficienza delle indagini, al giudice della udienza predibattimentale è attribuito — anche qui correggendo l'ambiguo meccanismo del citato articolo 422 — non già il potere di disporre e assumere le prove, ma semplicemente di indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini — da compiere in un termine prefissato — ritenute necessarie ad integrare, ai fini di un utile passaggio alla fase del giudizio, il carente quadro probatorio.

Si realizza così, facendo leva ancora una volta sulla forte responsabilizzazione del giudice nei confronti della « utilità » del dibattimento, un efficace controllo sulla completezza delle indagini, senza che ciò comporti un diretto coinvolgimento del giudice in attività investigative o una sua ingerenza nelle strategie del pubblico ministero. Il giudice dell'udienza predibattimentale deve, infatti, limitarsi — in adempimento di un compito di controllo sull'esercizio « inutile » e sull'esercizio « apparente » dell'azione penale — a verificare se le fonti di prova addotte dal pubblico ministero, proiettate nello sviluppo del dibattimento, siano idonee a sostenere l'accusa. Il proscioglimento, conseguente all'inutile sperimentazione della ulteriore attività investigativa del pubblico ministero, non è che lo strumento con il quale il giudice, in adempimento del suo poterdovere di controllo e di garanzia, impedisce l'inutile passaggio alla fase del giudizio.

L'udienza predibattimentale è altresì deputata alla risoluzione delle questioni preliminari e, in caso di passaggio alla fase dibattimentale, alla ammissione delle prove richieste dalle parti. Il dibattimento viene così affrancato dalla trattazione — spesso assai defaticante — di una serie di attività che, mentre ne appesantiscono lo svolgimento, non necessitano di tutte le garanzie del giudizio di merito (in particolare collegialità e pubblicità), in quanto ne costituiscono solo un momento preparatorio.

Per quanto riguarda, in particolare l'ammissione delle prove, il sistema vigente appare per più versi irrazionale.

Anzitutto, appare palesemente assurdo che testi e consulenti siano citati, su autorizzazione dell'ufficio (articolo 468), prima che ne sia stata deliberata l'ammissione, che potrebbe anche essere negata dal giudice del dibattimento. Senza dire che la citazione si rivela del tutto superflua nel caso in cui, concludendosi il processo su una questione pregiudiziale o preliminare (*exceptio iudicati*, nullità, incompetenza, eccetera) ovvero con applicazione della pena richiesta dalle parti, l'ammissione del teste o consulente pur autoritativamente citati a comparire in giudizio, non viene neppure presa in considerazione.

In secondo luogo, è del tutto raro il caso in cui testi e consulenti siano sentiti alla prima udienza. Il che non solo è fonte di disagi per i testi comparsi inutilmente, ma conferisce al termine di decadenza per il deposito delle liste (articolo 468) un carattere puramente vessatorio.

L'ammissione, infine, è deliberata al buio dal giudice del dibattimento che, non conoscendo gli atti delle indagini preliminari, non è in grado di compiere consapevolmente la valutazione in ordine alla congruità e alla rilevanza della prova, impostagli dall'articolo 190.

Parimenti, per quanto riguarda l'acquisizione di documenti, il giudice del dibattimento, specie in caso di produzione documentale ponderosa e complessa, è costretto a decidere con una valutazione approssimativa della rilevanza e pertinenza dei documenti, salvo improprie incursioni nel

fascicolo delle indagini preliminari, con conseguente « inquinamento » della sua terzietà.

Del resto, le occasioni in cui il giudice del dibattimento è costretto a prendere impropria cognizione degli atti delle indagini preliminari sono, nell'attuale assetto normativo, numerose e varie.

Si possono ricordare, in via esemplificativa, i casi che più frequentemente si riscontrano nell'esperienza pratica.

Nei processi con più imputati, alcuni dei quali soltanto chiedano la definizione anticipata con un rito alternativo, il giudice prende cognizione del fascicolo del pubblico ministero e adotta la decisione sulla base degli atti delle indagini preliminari, che invece non può utilizzare — e che dovrebbe quindi ignorare — per la definizione della posizione dei coimputati che hanno scelto il rito ordinario.

Analogamente, il giudice deve conoscere, senza poterli utilizzare per la decisione sulla responsabilità, gli atti delle indagini preliminari nei casi in cui, a conclusione del dibattimento, è chiamato a valutare la fondatezza del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di un rito alternativo.

Giova ricordare, a questo proposito, che la Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 1992) ha ravvisato una causa di incompatibilità del giudice a decidere il merito dell'accusa nel caso in cui abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena patteggiata. La *ratio decidendi* della predetta sentenza è certamente estensibile alle altre situazioni sopra esemplificate, che pertanto prevedibilmente, ove non si modifichi l'attuale disciplina, saranno anch'esse rimesse alla decisione della Corte. Il che, se varrà a salvaguardare la terzietà del giudice, non potrà invece sanare — ed anzi aggraverà — il disordine e la dispersione di energie processuali che quelle situazioni determinano, con pieno disdoro dei principi ispiratori dei riti alternativi.

Anche per la risoluzione delle questioni preliminari sollevate dalle parti (competenza, riunione e separazione dei giudizi, nullità) il giudice del dibattimento deve esaminare, per adottare una decisione con-

sapevole, gli atti del fascicolo del pubblico ministero. E ove le parti si astengano dal sollevare la questione, il giudice, che non dispone del fascicolo, non è in grado di rilevarla di ufficio; con la conseguenza, ove si tratti di nullità insanabile, che il vizio accompagnerà il processo per tutti i gradi di giudizio.

Di particolare rilievo, tra le questioni preliminari, è quella relativa alla composizione del fascicolo del dibattimento, formato dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari, al di fuori del contraddittorio delle parti. Anche qui, per decidere se un certo atto può essere contenuto nel fascicolo, il giudice deve per forza di cose prenderne cognizione: cioè, per decidere se può conoscere un atto deve previamente conoscerlo.

L'udienza predibattimentale, configurata come momento di effettivo e funzionale raccordo tra la fase delle indagini e il giudizio, appare sede idonea a funzionare da « filtro » non solo rispetto alla « utilità » del dibattimento, ma anche rispetto a tutte le sopra illustrate attività che ne appesantiscono lo svolgimento e ne turbano la terzietà.

La verifica della costituzione del rapporto processuale (con l'oneroso controllo della regolarità delle citazioni), la risoluzione delle questioni preliminari (spesso assai complesse), la esaustiva impostazione dei temi probatori (con benefico effetto di prevenzione dell'uso abnorme dell'articolo 507), l'ammissione delle prove, la formazione del fascicolo per il dibattimento (di cui viene modificata la composizione, includendovi gli atti delle indagini preliminari su cui vi sia richiesta o consenso dell'imputato), sono tutte questioni che vengono trattate, nel contraddittorio delle parti e nella semplicità delle forme della camera di consiglio, con la attiva e consapevole partecipazione del giudice monocratico che ha piena conoscenza degli atti delle indagini preliminari.

Lo stesso giudice inoltre, conoscendo la concreta dimensione dei processi e operando all'interno della sezione dibattimentale (di cui conosce le esigenze organizzative e la situazione dei ruoli), è in grado di

programmare con cognizione di causa la distribuzione del carico di lavoro nelle udienze dibattimentali, tenendo anche conto delle esigenze delle parti private e del pubblico ministero e citando testi e consulenti per l'udienza nella quale possono essere effettivamente esaminati.

Si supera così l'irrazionalità dell'attuale sistema, in cui la fissazione della prima udienza avviene attraverso un meccanismo estraneo alla sezione dibattimentale e sulla base di automatismi che, fondati sul mero titolo di reato, non tengono conto della concreta complessità del singolo processo, con la conseguenza di una casuale e sperequata distribuzione del carico di lavoro delle udienze, che comporta a sua volta, tra l'altro, i già rilevati disagi per le parti e per i testi inutilmente convocati.

Mercè la funzione preparatoria dell'udienza predibattimentale, il dibattimento — affrancato dalle attività preliminari, defaticanti e improprie rispetto alla solennità della sede e alla terzietà della decisione del merito, liberato dal « patteggiamento », impostato su un quadro probatorio esaustivo e ben delineato — viene effettivamente destinato soltanto alla enunciazione delle tesi delle parti, all'assunzione delle prove, alla discussione e alla decisione, che sono le attività proprie del giudizio, per le quali soltanto si giustifica il carattere solenne, collegiale e pubblico del dibattimento.

La ristrutturazione della udienza preliminare trova utile e necessario complemento nelle modifiche dei riti alternativi, del procedimento pretorile e dei procedimenti speciali. Questi ultimi vengono ricondotti o assorbiti nell'unico modello processuale incentrato sulla udienza predibattimentale, che anche per il procedimento pretorile, per il giudizio immediato e per il procedimento direttissimo, costituisce fattore di effettiva semplificazione.

L'udienza predibattimentale diventa inoltre l'unica sede per lo svolgimento dei riti alternativi. La richiesta di applicazione della pena non può più essere avanzata in dibattimento, mentre il giudizio abbreviato viene allo stesso tempo rimodellato

alla luce delle decisioni della Corte costituzionale ed esteso nella sua potenzialità deflattiva.

Le modifiche riguardanti l'udienza preliminare richiedono l'adattamento di alcune norme del codice e dell'ordinamento giudiziario che sono previste nell'ultima parte della presente proposta di legge.

Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato, concepito, insieme al patteggiamento, come sede privilegiata della definizione anticipata del procedimento, doveva servire, nell'intento del legislatore, a realizzare l'esigenza di deflazionare il dibattimento, indicata dagli stessi compilatori come esigenza ineludibile per il funzionamento del nuovo processo penale.

Nell'impostazione « negoziale » dell'istituto, configurato come « patteggiamento sul rito », il legislatore aveva ritenuto di subordinare l'instaurazione del procedimento all'accordo delle parti, attribuendo al pubblico ministero un potere — insindacabile — di interdire all'imputato che ne abbia fatto richiesta l'accesso al rito.

Tale impostazione è stata sostanzialmente demolita dai numerosi interventi della Corte costituzionale. Con le sentenze n. 66 e n. 183 del 1990, e in particolare con la sentenza n. 81 del 1991, la Corte ha ritenuto in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione « una disciplina che autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto ad una determinata scelta del rito processuale (...) ma anche ad una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'obiettiva ed imparziale valutazione del giudice ».

Affermato quindi l'obbligo per il pubblico ministero di motivare il proprio dissenso e la sindacabilità dello stesso da parte del giudice, la Corte si è preoccupata di individuare da un lato i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero può legittimamente motivare il proprio dis-

senso, dall'altro « la sede ove il controllo su tale motivazione deve esplicarsi e il giudice al quale affidare tale controllo ».

Con la sentenza n. 81 del 1991 la Corte, confermando il precedente orientamento, ha individuato come unico criterio dato al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso « quello imperniato sull'effettiva utilità del passaggio al dibattimento: criterio che, alla stregua della normativa in vigore, non può che identificarsi in quello (...) consistente nel ritenere il processo non definibile allo stato degli atti ».

La Corte, inoltre, ha ritenuto di dover escludere che « il giudizio abbreviato sia instaurabile senza il consenso del pubblico ministero » e di affidare quindi il controllo sulla motivazione del dissenso al giudice del dibattimento al quale viene riconosciuta, all'esito della fase dibattimentale, la « possibilità di far luogo alla riduzione di pena allorquando il dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato ».

Il criterio della « non definibilità allo stato degli atti », criticato da autorevoli commentatori, era però destinato a vita breve.

A poco più di un anno dalla sentenza n. 81 del 1991 la Corte ha dovuto prendere atto del fatto che la « definibilità allo stato degli atti » non è criterio idoneo a garantire un pari trattamento di tutti gli imputati, in quanto la completezza della istruttoria dipende da scelte discrezionali del pubblico ministero.

Nella sentenza n. 92 del 1992 si legge: « Resta evidentemente fermo, e va anzi ribadito, che l'introduzione o meno di un rito avente automatici effetti sulla determinazione della pena non può farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali costui decide quali e quante indagini esperire per porle a base della richiesta di rinvio a giudizio e, più in generale, quelle connesse alla sua strategia processuale: la quale può fargli preferire — in quanto li ritenga non necessari a tal fine — di rinviare al dibattimento l'esperimento di certi mezzi o l'acquisizione di determinate prove. Rispetto al giudizio abbreviato

ciò comporta l'inaccettabile paradosso per cui il pubblico ministero può legittimamente precluderne l'instaurazione allegando lacune probatorie da lui stesso discrezionalmente determinate. Sicché, una volta affermato che un mero atto di volontà del pubblico ministero non può condizionare l'interesse dell'ordinamento alla semplificazione del rito e quello dell'imputato alla riduzione della pena, deve trarsi il corollario che tale condizionamento non può farsi derivare neanche da un atto di volontà (implicita) concretatasi nello svolgimento di indagini insufficienti alla decidibilità con giudizio abbreviato ».

La Corte abbandona dunque il criterio della « definibilità allo stato degli atti » ed afferma esplicitamente che è « necessario », al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria », sollecitando un intervento del legislatore, « la cui urgenza è resa evidente dall'esigenza di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza coi principi costituzionali.

La presente proposta di legge raccoglie la sollecitazione della Corte costituzionale e prevede una serie di modifiche dirette ad eliminare i vizi di costituzionalità, ma anche a restituire una effettiva funzione deflattiva all'istituto del giudizio abbreviato.

Non va sottaciuto, infatti, che l'attuale disciplina del giudizio abbreviato — oltre ad essere, come si è visto, in contrasto con la Costituzione — ha una limitatissima funzione deflattiva, ed anzi produce spesso un inutile aggravio per il dibattimento. Attualmente, infatti, a fronte del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato si deve necessariamente dar corso al dibattimento. Ma se il dissenso del pubblico ministero non era giustificato, all'esito del dibattimento il giudice dovrà ridurre la pena di un terzo: in questo modo l'ordinamento rinuncia sia alla economia processuale, sia alla applicazione della giusta sanzione, ed in più grava il giudice del

dibattimento dell'onere di studiare l'intero fascicolo del pubblico ministero al solo fine di valutare la fondatezza, o meno, del dissenso.

Nella disciplina che si propone, l'accesso al giudizio abbreviato è consentito a tutti gli imputati che ne facciano richiesta e, seguendo le indicazioni della Corte, si attribuisce al giudice un potere di integrazione probatoria. Tali modifiche sono perfettamente in linea con la disciplina del codice e con le sentenze della Corte costituzionale.

Il modello cui si è fatto riferimento è quello del giudizio abbreviato che si innesta nel procedimento direttissimo, per il quale l'attuale disciplina del codice non prevede rigetto della richiesta per l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, ma un'integrazione su indicazione del giudice (articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale).

Ed è proprio dalla osservazione dell'attuale funzionamento di questo rito speciale che emerge con evidenza la necessità di un intervento di razionalizzazione: nel procedimento abbreviato che si innesta sul giudizio direttissimo, infatti, la non definibilità allo stato degli atti non è ostativa allo svolgimento del rito, ma, nello stesso tempo, è valido motivo di dissenso da parte del pubblico ministero.

Di questo si sono subito resi conto, nella pratica, gli operatori: si assiste così a richieste di giudizio abbreviato « con perizia », alle quali il pubblico ministero aderisce « subordinatamente all'uso da parte del collegio dei propri poteri ex articolo 452 del codice di procedura penale ». Tali atteggiamenti sono sintomo di un evidente disagio dinanzi ad una situazione normativa irrazionale. Quando, infatti, le parti, e il giudice, non accedono a queste anomale forme di « patteggiamento sul rito » si verifica che l'entità della pena, nella misura di un terzo, dipende dalla diversa « etichetta » sotto la quale si svolgono le medesime attività istruttorie (nei frequentissimi procedimenti direttissimi per reati di droga, la mancanza della consulenza del pubblico ministero sulla sostanza determina, per fattori del tutto accidentali, lo

svolgimento di un rito abbreviato con assunzione di perizia *ex* articolo 452, ovvero, in caso di dissenso del pubblico ministero che non potrebbe ritenersi ingiustificato, di un giudizio nelle forme ordinarie con la medesima assunzione di perizia, ma senza sconto di pena).

Il procedimento dovrebbe quindi svolgersi così: l'imputato chiede il giudizio abbreviato all'udienza predibattimentale; con la richiesta, sulla quale il pubblico ministero non deve esprimere il suo parere, gli atti raccolti nelle indagini diventano prove; il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. In caso di condanna il giudice riduce di un terzo la pena.

Si supera così la principale obiezione di rilievo costituzionale: il rito diventa accessibile a tutti, indipendentemente dall'attività di indagine svolta dal pubblico ministero.

Sul piano degli effetti deflattivi, la richiesta di giudizio abbreviato risulta fortemente incentivata dalla possibilità per l'imputato di difendersi provando, mentre il premio è in ogni caso giustificato dal fatto che l'imputato accetta che siano utilizzati per la decisione gli atti delle indagini preliminari, nonché dal fatto, di estrema rilevanza dal punto di vista dell'e-

conomia processuale, che si evita il dibattimento.

Inoltre, in questo quadro normativo, la potenzialità deflattiva del rito abbreviato si allarga a tutti quei casi in cui oggi, per il dissenso del pubblico ministero o per l'indecidibilità allo stato degli atti, si procede al dibattimento (salvo poi a riconoscere ugualmente lo sconto di pena nei casi in cui il dissenso del pubblico ministero o l'indecidibilità si rivelassero privi di fondamento).

Sul piano delle garanzie, con l'eliminazione del parere del pubblico ministero non solo si sottrae all'accusa il potere di incidere sull'entità della pena, ma si supera la preoccupazione di matrice garantista di cui le prassi applicative hanno in alcuni casi dimostrato la fondatezza circa il potere di « ricatto » del pubblico ministero insito nel « patteggiamento sul rito ».

Così potenziato e garantito, il giudizio abbreviato potrebbe realmente raggiungere, senza sacrificio di valori costituzionali, i livelli statistici (70/80 per cento) auspicati per i riti alternativi al momento della entrata in vigore del codice, realizzando nei fatti, per la stragrande maggioranza dei processi, quella monocraticità del giudice verso cui sono orientate alcune proposte di modifica dell'ordinamento giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

MODIFICHE AL LIBRO V DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 1.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: « , IV » è soppressa;

2) le parole: « con richiesta di rinvio a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto di citazione a giudizio. »;

b) al comma 2, le parole: « richiede il rinvio a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « emette decreto di citazione a giudizio ».

ART. 2.

1. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Art. 416. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'identificazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al giudice dell'udienza predibattimentale;

e) l'avvertimento all'imputato che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua contumacia;

f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e sarà trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale entro il termine di cui al comma 3;

h) l'avviso che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo di cui alla lettera g);

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e) ed f).

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Art. 417. (*Trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice entro il termine di cui al comma 3

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'articolo 416, con la prova della avvenuta citazione delle persone ivi indicate.

Art. 418. (*Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici, produzione di documenti*). — 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.

2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i documenti e i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.

3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale ove, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

Art. 419 (*Costituzione delle parti*). — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

Art. 420 (*Rinnovazione della citazione*). — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza pre-

dibattimentale quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

Art. 421. (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 422. (*Contumacia dell'imputato*). — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 418,

comma 2, 419, 420, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 423. (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Art. 424. (*Questioni preliminari*). — 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Art. 425. (*Discussione*). — 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.

4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

Art. 426. (*Modificazione dell'imputazione*). — 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente.

2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita

nel verbale dell'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

3. In tal caso il giudice rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione.

4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.

Art. 427. (*Provvedimenti del giudice*). — 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice procede alla deliberazione pronunciando uno dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

Art. 428. (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non deve pronunciare ordinanza ai sensi dell'articolo 432, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice può disporre, anche di ufficio, l'assunzione di prove che appaiano manifestamente decisive ai fini della sentenza di cui al comma 1.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

Art. 429. (*Requisiti della sentenza*). — 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione: « in nome del popolo italiano » e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo con gli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Art. 430. (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). — 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e

sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

Art. 431. (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. La persona offesa dal reato può ricorrere per Cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per Cassazione a norma dell'articolo 569.

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per Cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 432. (*Ordinanza di prosecuzione delle indagini*). — 1. Se l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio dipende da insufficienza delle indagini preliminari, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della successiva udienza predibattimentale.

Art. 433 (*Decreto di fissazione del dibattimento*). — 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il

giudice fissa l'udienza per la trattazione davanti al collegio e decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Il giudice, sentite le parti, può disporre la citazione solo di alcuni dei testi ammessi, quando è probabile che non tutti saranno sentiti alla prima udienza.

5. Il giudice in ogni caso dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.

6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale. Il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al collegio per esporre il parere.

Art. 433-bis. (*Fascicolo del dibattimento*).

— 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione delle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. ».

CAPO II

MODIFICHE AL LIBRO VI DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

ART. 3.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

ART. 4.

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 5.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441. (*Svolgimento del giudizio abbreviato*). — 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza predibattimentale.

2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione ».

ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

ART. 8.

1. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale le parole: « preliminare o nel giudizio », sono sostituite dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 10.

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 449. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*). — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.

3. Se l'arresto è convalidato si procede all'udienza predibattimentale.

4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario ».

ART. 11.

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 450. (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). — 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.

2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente ».

ART. 12.

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 451. (*Svolgimento del giudizio direttissimo*). — 1. Dopo la convalida il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.

3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 433 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni ».

ART. 13.

1. L'articolo 452 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 14.

1. Le disposizioni di cui al titolo IV del libro VI del codice di procedura penale sono abrogate.

CAPO III

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12

ART. 15.

1. Gli articoli 35, terzo comma, e 46, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

2. Al comma 2 del citato articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 17.

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole: « o ha disposto il giudizio immediato » sono soppresse.

ART. 19.

1. Al comma 2 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

ART. 20.

1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 79. (*Termine per la costituzione di parte civile*). — 1. La costituzione di parte

civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza ».

ART. 21.

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ».

ART. 22.

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 80 del codice di procedura penale sono abrogati;

ART. 23.

1. Il comma 1 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 24.

1. Al comma 2 dell'articolo 83 del codice di procedura penale le parole: « il dibattimento », sono sostituite dalle seguenti: « l'udienza predibattimentale »;

ART. 25.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero eser-

cita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

ART. 26.

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare o nel dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

2. Il comma 2 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 28.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare o per il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 29.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del codice di procedura penale la parola: « 484 » è sostituita dalla seguente: « 419 ».

ART. 30.

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole da: « se è avvenuto » fino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 31.

1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 32.

1. All'articolo 181 del codice di procedura penale:

a) al comma 2 la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale » e la parola: « 424 » è sostituita dalla seguente « 427 »; il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3 le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza » e le parole: « entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il secondo periodo è soppresso.

ART. 33.

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: « al dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « all'udienza predibattimentale » e la parola: « 429 » è sostituita dalla seguente: « 416 ».

ART. 34.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 328. (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale ».

ART. 35.

1. Al comma 1 dell'articolo 465 del codice di procedura penale le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza ».

ART. 36.

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 37.

1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale le parole « controlla la regolare costituzione delle parti » sono sostituite dalle seguenti « verifica la presenza delle parti ».

ART. 38.

1. Gli articoli 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 39.

1. All'articolo 487 del codice di procedura penale:

a) i commi 1, 4 e 6 sono abrogati;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) al comma 5 le parole da « Se la prova indicata » fino alle parole: « ma prima della decisione » sono sostituite dalle seguenti: « Se prima della decisione perviene la prova indicata al comma 4 dell'articolo 422 » e la parola: « medesima » è sostituita dalle seguenti: « dichiarativa della contumacia ».

ART. 40.

1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 41.

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale:

a) al comma 1 le parole: « di cui chiede l'ammissione » sono sostituite dalla seguente: « ammesse »;

b) al comma 2 le parole: « chiedono l'ammissione delle prove » sono sostituite dalle seguenti: « le prove ammesse »;

c) il comma 3 è abrogato.

ART. 42.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice può autorizzare la produzione di documenti o disporre l'acquisizione, quando la parte che le richiede dimostri di non aver potuto provvedere, per giustificato motivo, alla produzione o alla indicazione nel termine di cui all'articolo 418. »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4 il primo periodo è soppresso.

ART. 43.

1. L'articolo 550 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 550. (*Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore*). — 1. Svol-

gono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;

b) il pretore in funzione di giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza predibattimentale e giudice del dibattimento.

ART. 44.

1. Gli articoli 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566 e 567, comma 2 del codice di procedura penale, sono abrogati.

